



COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

(Provincia di Frosinone)

“Medaglia d’argento al merito civile”

SETTORE 3° “Servizio LL.PP.”

Email: resp.areatecnica@comune.piedimontesangermano.fr.it

PEC: ufftecnicopiedimontesg@pec.it

Sede: Piazza Municipio 1 c.a.p. 03030 – Cod. Fisc. 81000290601 – Tel. 0776 4029208-9

PROCEDURA APERTA

Art. 60, del D. Lgs n. 50/2016 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

**APPALTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI "MESSA IN SICUREZZA
DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO
COMUNALE”.**

Il codice identificativo CIG: 8518663F14

Codice CUP: G97C20000120005

ALLEGATO N° 2

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO SERVIZI TECNICI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI
IDROGEOLOGICI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE"**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio
- Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 - Obblighi a carico dell’Affidatario
- Art. 4 - Obblighi a carico dell’Amministrazione
- Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 - Durata del servizio
- Art. 8 - Importo del contratto
- Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto
- Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto
- Art. 11 - Sospensione dell’esecuzione del contratto
- Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto
- Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Affidatario
- Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 17 - Subappalto
- Art. 18 - Tutela dei lavoratori
- Art. 19 - Sicurezza
- Art. 20 - Elezione di domicilio dell’Affidatario
- Art. 21 - Proprietà degli elaborati
- Art. 22 - Trattamento dei dati personali
- Art. 23 - Cauzione definitiva
- Art. 24 - Obblighi assicurativi
- Art. 25 - Penali
- Art. 26 - Risoluzione del contratto
- Art. 27 - Clausole di risoluzione espressa
- Art. 28 - Recesso
- Art. 29 - Definizione delle controversie
- Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 31 - Spese contrattuali, imposte e tasse
- Art. 32 - Disposizioni anticorruzione
- Art. 33 - Specifiche Tecniche
- Art. 34 - Attività di verifica della progettazione
- Art. 35 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione definitiva, compreso l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Art. 36 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, compreso l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Art. 37 - Norma di chiusura.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e indagini geologiche relativi ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE”.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale e descrittivo d'appalto.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. cui l'intervento è soggetto.

1. Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio le seguenti:
 - a) **Redazione del progetto definitivo** (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D. Lgs n.50/2016). La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all'elaborato “*Schema di Parcella*”):
 - b) **Redazione del progetto esecutivo** (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) che verrà predisposto subito dopo aver redatto il progetto definitivo. La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all'elaborato “*Schema di Parcella*”).
2. Il servizio comprende la predisposizione delle pratiche, di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, che saranno richiesti dal committente, da qualsiasi altra autorità pubblica e/o dagli enti gestori dei relativi sottoservizi (Enel, Gas, Telecom, Idrico/Fognario ecc.)
3. Sulla base dell'importo presunto dei lavori è stato stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo sono da considerarsi le qualificazioni e importo dei lavori riportati nello schema di parcella:
Dove:
 - Per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
 - Per ID Opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016
 - Per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere.
4. Sulla base del limite finanziario da rispettare quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto pari a € 1.300.000,00 compreso i costi per la sicurezza aggiuntivi speciali, indicativo dei lavori da porre a base di gara. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato, preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.
5. Il numero di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto deve comprendere le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:
 - N. 1 ingegnere responsabile della progettazione;
 - N. 1 architetto/ingegnere/geometra responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
6. E' possibile che più di una professionalità inerenti al servizio di architettura e ingegneria possa coincidere in uno stesso soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni caso dovrà essere indicata già in questa fase la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

7. Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi – ove costituiti – previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo ordine professionale.
8. Nel gruppo di professionisti è anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 5, art. 2, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
9. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.
10. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno e comunque con una periodicità non inferiore a 15 giorni.
11. L'incarico dovrà tenere conto delle seguenti fasi prestazionali obbligatorie:
 - a) Rilievi strumentali;
 - b) Progettazione;
 - c) Servizi esecutivi (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione).Il servizio comprende:
 - La predisposizione di ulteriori elaborati e/o integrazioni che potranno essere richiesti a seguito di conferenza di servizi decisa in merito ai pareri per l'approvazione del progetto;
 - Foto montaggio e foto inserimento;
 - Ulteriori elaborati grafici che saranno richiesti dal R.U.P., dai diversi Enti che a vario titolo partecipano all'approvazione (e di rilascio di pareri o autorizzazioni) del progetto compresi gli Enti gestori.
12. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezziario Regionale di riferimento.

ART. 3 – OBBLIGO A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità e dal Committente, alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, il tutto **senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.**
5. Qualora l'Affidatario non adegui il progetto definitivo ed esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal

Responsabile Unico del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 25, comma 1, del presente capitolato.

6. Il ritardo per l'adeguamento del progetto definito, esecutivo – di cui al periodo precedente – superiore ai **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi sarà considerato **grave inadempimento contrattuale** che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai successivi artt. 26 e 27 del presente capitolato e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria – escluso l'originario contraente – al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. **6 (sei)** copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad n. **3 (copie)** su supporto elettronico in formato PDF o similare firmate digitalmente (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc.).
8. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC, XLS o compatibile; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.
9. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 4 – OBBLIGO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aereo fotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
2. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a:
 - ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche oggetto di progettazione interessate dalle opere da progettare/realizzare;
 - inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;
 - garantire su richiesta dell'Affidatario, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente comporterà la sospensione di cui all'art. 11.

ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei Contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;
 - D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
 - Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”
 - D.M. del MiBACT n. 154 del 22 agosto 2017 “*Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*”;
 - D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
 - *Norme Tecniche per le Costruzioni* - Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative che interverranno nel corso dell’esecuzione del contratto, per quanto applicabili;
 - Le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- a) il presente capitolato prestazionale e descrittivo;
- b) l’offerta tecnica dell’Affidatario del servizio;
- c) l’offerta economica dell’Affidatario del servizio.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata.

ART. 7 – DURATA DEL SERVIZIO

1. I tempi posti a base di gara per l’espletamento del servizio sono i seguenti:
 - **Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 100 (cento) giorni, di cui 60 per la progettazione definitiva e 40 per la progettazione esecutiva.**
2. Poiché il progetto verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi che a vario titolo e per relative competenze parteciperanno alla conferenza di servizi decisoria, l’Affidatario del servizio dovrà avviare immediatamente i contatti preliminari con tali Enti, di concerto con la stazione appaltante, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto stesso, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell’Amministrazione, dopo la consegna di tutti gli elaborati progettuali necessari alla richiesta dei suddetti pareri. Per le fasi di progettazione, sono compresi nella tempistica sopra indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento dei pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti.
3. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell’Affidatario (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili.
4. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle

condizioni disattese.

5. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, dovute a cause non imputabili allo stesso professionista, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.
6. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 12.
7. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.
8. La sospensione non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all'art. 1 ammontano complessivamente ad **€ 131.640,00** (diconsi Euro centotrentunomilaseicentoquaranta/00) e sono riepilogati nella seguente tabella:

Progettazione definitiva comprensivi di spese e oneri accessori.	€ 92.936,00
Progettazione esecutiva comprensivi di spese e oneri accessori.	€ 38.704,00
Totale	€ 131.640,00

2. Si specifica che per il presente servizio non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI in quanto esso è ricompreso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che viene affidato con la procedura di gara di cui al presente capitolato.
3. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.
5. Il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*”. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara e riportato nel documento di gara denominato “*Schema di Parcella*”.
6. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato prestazionale e descrittivo.
7. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato prestazionale e descrittivo, si intende offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. **Il Responsabile Unico del Procedimento** svolge anche le funzioni di **direttore dell'esecuzione**, fatte salve specifiche deleghe scritte.
2. Il direttore dell'esecuzione/RUP costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il tempo stimato per lo svolgimento dell'incarico di progettazione, dalla stipula del contratto è **di 60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) in relazione alla redazione del progetto definitivo e di **40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi quanto alla redazione del progetto esecutivo.
Il termine per la redazione del progetto definitivo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto d'incarico. Entro 60 giorni l'Affidatario del presente servizio dovrà consegnare all'Amministrazione il progetto definitivo e tutta la documentazione indispensabile per la convocazione della Conferenza di servizi necessaria all'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta di Enti e Servizi per la successiva approvazione del progetto definitivo (art. 5 comma 1 dell'O.C.S.R. n° 56 e s.m.i).
Il termine per la redazione del progetto esecutivo decorre dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo. Entro 40 giorni con decorrenza dalla comunicazione dell'ottenimento dei pareri e nulla osta precedenti nonché approvazione del definitivo da parte della stazione appaltante, nella quale l'Affidatario del presente servizio dovrà consegnare all'Amministrazione appaltante il progetto esecutivo integrato e adeguato ai pareri e prescrizioni espressi dagli enti preposti. In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
3. Dopo l'approvazione della progettazione definitiva, il Responsabile Unico del Procedimento, con l'emissione di apposito ordine di servizio, dispone che l'Affidatario dia immediatamente inizio alla progettazione successiva.
4. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
5. Nel caso l'Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
6. L'inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli Enti preposti, nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore.

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze

sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di contratto, tenuto conto del ribasso offerto.

3. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
4. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale e descrittivo – nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
4. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 7.
5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
6. All'Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. I corrispettivi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali, sono corrisposti con le modalità

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE

Corrispettivi	Fase raggiunta della Progettazione	% Parcella
Acconto	Ad approvazione del progetto definitivo	60%
Saldo	Ad approvazione del progetto esecutivo	40%

2. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni.
3. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive variazioni (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”), in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti del Professionista/professionisti che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
5. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Professionista è tenuto ad emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.
L'Affidatario non potrà vantare interessi qualora gli enti preposti ritardino a riconoscere a questa Amministrazione Comunale il versamento del contributo previsto dal relativo atto Amministrativo.

ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. L'Amministrazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. L'Amministrazione si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 – FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Affidatario, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'Amministrazione procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e successive variazioni e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui al precedente comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Amministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione.

ART. 17 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione

grafica degli elaborati progettuali.

2. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
3. Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall'articolo 105 del Codice.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.
3. L'Affidatario è, altresì, soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell'art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.lgs. n. 248/2006).

ART. 19 – SICUREZZA

L'Affidatario del servizio si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 20 – ELEZIONI DI DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal professionista.

ART. 21 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti dell'Amministrazione.
2. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

3. L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. Lo svincolo della garanzia definitiva, di cui al comma 1 del presente Art.23, è disciplinato secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'Affidatario dell'incarico professionale mediante pec.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'Affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. In osservanza a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo II, punto 4 delle linee guida n.1 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", è richiesta una polizza di responsabilità civile professionale che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I professionisti non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.
2. La polizza da responsabilità professionale deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106 del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.
3. Sono da ritenersi, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.
4. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.
5. Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato. L'Affidatario si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante copia delle polizze ed a presentare, ad ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L'Amministrazione appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Affidatario solleva il Comune di Piedimonte San Germano da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l'Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
6. L'Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune di Piedimonte San

Germano relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause ad esso connesse.

ART. 25 – PENALI

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 3, comma 4 ed all'articolo 7, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della pec contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 27 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto è facoltà dell'Ente committente risolvere il contratto a tutto rischio dell'Affidatario, con riserva di risarcimento danni, qualora il professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione stessa;
 - d) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - e) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 - f) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
 - g) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
 - h) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - i) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
 - j) mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata;
 - k) ritardo nell'adeguamento del progetto di cui all'art.3, c.6 del presente capitolato;
 - l) mancato rispetto di norme di legge o regolamentari nonché di ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento;
 - m) assunzione atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità

pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso.

I casi elencati saranno contestati all’Affidatario del servizio per iscritto dall’Amministrazione, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

2. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali L’Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Affidatario di qualsivoglia natura.
3. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Affidatario dell’incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Affidatario dell’incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Amministrazione.
4. L’operatore economico Aggiudicatario (professionista, società d’ingegneria etc.), si impegna, ai sensi del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Piedimonte San Germano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano applicazione all’incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al piano anticorruzione del Comune di Piedimonte San Germano in vigore. L’incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Piedimonte San Germano che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con il Comune di Piedimonte San Germano da meno di tre anni.
5. I casi elencati saranno contestati all’Affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
6. Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

ART. 28 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra L’Amministrazione e l’esecutore del servizio in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Cassino.

ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

3. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali in particolare:
 - fiscale/Partita IVA);
 - tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
 - i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
6. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario;
2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.
3. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato prestazionale e descrittivo, l'Affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive variazioni, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Piedimonte San Germano che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso predetto comune nei confronti del medesimo fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di Piedimonte San Germano. L'Affidatario con la firma del contratto dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del predetto Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna

un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

4. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
5. L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

ART. 33 – SPECIFICHE TECNICHE

1. L'intervento deve comunque essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti.
2. **I contenuti minimi** degli elaborati progettuali dovranno essere quelli previsti dagli:
 - artt. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e ssmmii per ogni livello di progettazione;
 - art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 e ssmmii;
 - art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ssmmii;

ART. 34 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per l'Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
2. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o al progetto preliminare (ossia la documentazione tecnica di cui alla valutazione di congruità dell'importo richiesto - C.I.R.). Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:
 - della completezza della progettazione;
 - della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

ART. 35 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. L'incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l'Affidatario dovrà fare

riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite dall'Amministrazione all'avvio della fase di progettazione.

3. Il Progetto Definitivo, dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
4. Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite all'articolo 2 comma 2 del presente Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al documento di gara denominato "*Schema di Parcella*" dedicato al calcolo dei corrispettivi.
5. L'Affidatario si impegna a recepire nel progetto definitivo, apportandovi le necessarie modifiche o integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.
6. Di seguito si elencano gli elaborati minimi che dovranno essere prodotti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
 - a) relazione generale, nella quale in particolare dovranno essere trattati:
 - criteri utilizzati per le scelte progettuali, aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, criteri di progettazione delle strutture, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica;
 - aspetti riguardanti le interferenze, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico;
 - eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva;
 - idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'intervento da realizzare;
 - la verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
 - criteri ed elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; tempi necessari per la realizzazione dell'opera.
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - relazione sulle strutture;
 - relazione geotecnica;
 - relazione archeologica preventiva;
 - relazione botanico-vegetazionale;
 - relazione tecnica delle opere architettoniche;
 - relazione sulla gestione delle materie;
 - relazione sulle interferenze, comprensiva di:
 - 1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
 - 2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
 - 3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa;
 - c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; in particolare si richiede di rappresentare il modello ottenuto tramite rilievo aerofotogrammetrico e fornire il foto-inserimento dell'intervento, di formato A0 da posizionare sull'area di cantiere al fine di illustrare preventivamente l'intervento da realizzare;
 - d) elaborati grafici:
 - elaborati generali – studi e indagini:
 - stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati;
 - dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore

- a 1:25.000;
 - corografia di inquadramento 1:25.000 e corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
 - profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
 - corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
 - planimetrie stato attuale e di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
 - planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana);
 - profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1.000 per le lunghezze;
 - sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi;
- opere d'arte:
- planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
 - profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
 - carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
 - disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;
 - interventi di inserimento paesaggistico e ambientale;
 - planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
 - elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- i) computo metrico estimativo, redatto utilizzando il Prezziario regionale di riferimento;
- l) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- l) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera m);
- m) predisposizione degli elaborati e della documentazione che si rendono necessari per la richiesta di pareri e autorizzazioni ai relativi organi competenti;
- n) documentazione fotografica.

ART. 36 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

1. L'incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del progetto esecutivo, compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato/dettagliato/approfondito, recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione (Progettazione Preliminare (documentazione per valutazione C.I.R.), Progettazione Definitiva)

e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.)

3. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall' art. 91 del D.Lgs n. 81/2008.
4. Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel documento di gara denominato “*Schema di Parcella*”.
5. Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.
Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento, anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
7. Di seguito si elencano gli elaborati minimi che dovranno essere prodotti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
 - a) relazione generale secondo quanto specificato all'articolo 34 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - b) relazioni specialistiche, che illustrino puntualmente tutte le problematiche esaminate e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo, definendo in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e di ripristino e miglioramento ambientale secondo quanto specificato all'articolo 36 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture, comprensivi:
 - degli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
 - della relazione di calcolo; poiché trattasi anche di progettazione di “opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative”.
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, comprensivo di:
 - manuale d'uso;
 - manuale di manutenzione;
 - programma di manutenzione.
 - f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - g) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - m) documentazione fotografica.

ART. 37 – NORMA DI CHIUSURA

L'Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel p